



# TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

## Il Presidente

Nel procedimento n. 2993/17 RGVG promosso con ricorso dell'Avv. Marco Galdieri quale procuratore di ~~Osamu Senjabe~~, n. in Nigeria il ~~1-1-1999~~, in opposizione avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Roma di data 23.10.2017, con il quale è stata disposta la revoca dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per la proposizione di ricorso ex art. 31 D. lgs n. 286/98, disposta in via anticipata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con delibera del 2.4.2013, e conseguentemente rigettata la richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal predetto difensore.

### Osservato che

In data 27.3.2013 il ricorrente adiva il Tribunale per i Minorenni di Roma con ricorso ex art. 31 D.lgs. 286/1998, iscritto al n. 616/16 RG VG, al fine di ottenere l'autorizzazione a permanere in Italia, per il tempo ritenuto congruo, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, l'età e le condizioni di salute del figlio minore ~~Osamu Senjabe~~ nato a Klagenfurth (Austria) il ~~1-1-1999~~ e contestualmente alla proposizione del ricorso, avanzava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Con delibera del 2.4.2013, ritenuta la sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 76 D.L. n. 115/02 e la non manifesta infondatezza della pretesa da far valere in giudizio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma deliberava di ammettere il ricorrente, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato per la proposizione del ricorso sopra indicato.

Il procedimento n. 616/13 RG VG veniva definito con decreto del Tribunale per i minorenni di Roma, emesso in data il 28.11.2013, che rigettava il ricorso ex art. 31 D. Lgs cit., divenuto irrevocabile a seguito del decreto della Corte di appello di Roma dd 9.6/7.8.2015, che ha rigettato l'appello proposto dal medesimo ricorrente.

Con decreto depositato il 23.10.2017 il Tribunale revocava, ai sensi dell'art. 136 D.P.R. 115/2002, l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, per mancanza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 119 T.U. citato, rilevandone la condizione di straniero non regolarmente soggiornante sul territorio italiano.

Avverso tale decreto il ricorrente proponeva opposizione deducendone la contrarietà ai principi affermati nella giurisprudenza di merito, di legittimità e di legittimità costituzionale, secondo il quale ogni persona ha diritto ad aver accesso gratuito alla giustizia, a prescindere dalla propria condizione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2, 3, 10 e 24 e 36 Cost. e all'art. 47 della carta di Nizza.

Il ricorso è fondato. Come di recente affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. I civile con la sentenza n. 164/18, poiché il patrocinio a spese dello Stato rappresenta una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) "ove lo straniero abbia agito per ottenere l'autorizzazione temporanea all'ingresso od alla permanenza in Italia per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del figlio minore, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il suo regolare soggiorno sul territorio nazionale non costituisce presupposto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato giacché tale requisito, previsto in via generale dall'art. 119 del D.P.R. n. 115 del 2002 per l'accesso degli stranieri a detto beneficio, da un lato si identifica esattamente con il bene della vita ottenibile in forza dell'art. 31, comma 3, cit. e, dall'altro, va interpretato in via estensiva, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno".

Sulla base delle considerazioni che precedono deve pertanto, in accoglimento del ricorso ed in riforma del provvedimento impugnato, essere confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nella procedura iscritta al n. 616/16 RG VG e provvedersi alla liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, avv. Marco Galdieri che risulta iscritto nel previsto elenco del Consiglio dell'Ordine forense di Roma, nella misura indicata in dispositivo, che si reputa congrua secondo i criteri di cui alla legge n. 247/2012 e i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicate la riduzione di cui all'art. 4 comma 1 del decreto citato nella misura del 30%, in considerazione dell'oggetto e della limitata difficoltà della procedura, e la ulteriore riduzione di cui all'art. 130 TU n. 115/02.

P.Q.M.


- visti gli artt. 74 e ss., 82 e 130 del T.U. del 30 maggio 2002 n. 115;
- vista la legge n. 247/2012 ed i criteri di cui al D.M. n. 55/2014

in riforma del decreto emesso il 23.10.2017 dal Tribunale per i minorenni di Roma, liquida in favore dell'Avv. Marco Galdieri la somma di euro 800,00, a titolo di compenso, già ridotto del 50%, oltre al 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la compilazione del modello di pagamento di cui all'art. 177 del T.U. citato.

ORDINA al Funzionario Delegato di pagare al sopra indicato avvocato la somma predetta.

Così deciso in Roma, l'11 giugno 2018

IL PRESIDENTE  


N. 7959/18  
Cronolog.  
Depositata in Cancelleria  
oggi 26.06.18  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Bruno Franco  
